

ORIGINALE

Prof. Avv. Saverio  
STICCHI DAMIANI

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**RECLAMO**

**PER**

Il **Dott. Flavio FALCONIERI** (C.F. FLCFLV63C08B180H), nato a Brindisi l'08.03.1963, iscritto alla sez. A dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi, al n.147; il **Rag. Damiano MARRAZZA** (C.F. MRRDMN62A14H822I), nato a Sandonaci (BR) il 14.01.1962, iscritto alla sez. A dell'Albo al n. AA145; il **Rag. Angelo DI PUNZIO** (DPNGL63R25D761S) nato a Francavilla Fontana (BR) il 25.10.1963, iscritto alla sez. A dell'albo n. AA200, il **Rag. Vito CHIRULLI** (CHRVTI72E22C424Q), nato a Ceglie Messapica (BR) il 22.05.1972, iscritto alla sez. A dell'albo al n. AA541; il **Rag. Cataldo FEDELE** (FDLCLD60M13D508B), nato a Fasano (BR) il 13.08.1960, iscritto alla sez. A dell'albo al n. AA126; la **Rag.ra Rita SARACINO** (SRCRTI57E68D761X), nata a Francavilla Fontana (BR) il 25.05.1957, iscritta alla sez. A dell'albo al n. AA83; la **Rag.ra Ester MAGGIO** (MGGSTR71R52D006N), nata a Corigliano d'Otranto (LE) il 12.10.1971, iscritta alla sez. A dell'albo al n. AA470; la **Rag.ra Simona PILIEGO**, (PLGSMN72E47B180H), nata a Brindisi il 07.05.1972, iscritta alla sez. A dell'albo al n. AA540 e il **Rag. Pietro CAVALLO** (CVLPTR54B13L280W), nato a Torre Santa Susanna (BR) il 13.02.1954, iscritto alla sez. A dell'Albo al n. AA583, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI (C.F. STCSVR75E11D862Q - PEC [sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it](mailto:sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it) - FAX 06 697634240) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Bocca di Leone, n. 78 (Studio BDL)

Le conferiamo ampio mandato a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, munendoLa di ogni facoltà di legge nessuna esclusa od eccezzuata, compresa quella di transigere, conciliare, nominare Avvocati e Procuratori, ed eventuali sostituti. Da Lei previamente informati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, La autorizziamo, quale titolare del trattamento dei nostri dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Suoi collaboratori, ed eventuali sostituti, ed ai Suoi dipendenti e a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Lei conferito. Ratifichiamo sin d'ora il Suo operato. Eleggiamo domicilio presso il Suo Studio in Roma alla via Bocca di Leone n. 78 (Studio BDL).

Roma, li 30/10/2012

*[Handwritten signatures and notes]*  
Sono autentiche  
*[Signature]*

**CONTRO**

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI  
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78  
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240  
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9  
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

**- il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  
BRINDISI, in persona del Presidente *p.t.***

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE  
DELL'ESECUTIVITA'**

- del verbale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi tenutosi in data 15 ottobre 2012 nella parte in cui è stata deliberata l'esclusione della lista Ragionieri con il motto "*Uniti per Crescere*" dalle liste in competizione per l'elezione del nuovo Consiglio in carica dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016;

- della delibera di esclusione, ove esistente, di estremi sconosciuti;

- del verbale n. 09 del 29 ottobre 2012, nella parte in cui viene ratificata l'esclusione della lista candidati ragionieri "*Uniti per Crescere*" e viene respinta la proposta del Cons. D'Andria di ammettere alle elezioni tutte le liste in attesa della definizione di eventuali ricorsi pendenti;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.

\*\*\*

0. Con nota prot. 1018 del 28.09.2012 l'O.D.C.E.C. di Brindisi comunicava agli iscritti la convocazione dell'assemblea elettorale degli iscritti nei giorni 15 e 16 novembre 2012 per l'elezione del Collegio dei Revisori e del nuovo Consiglio dell'Ordine per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, nella seguente composizione:

- Presidente e n. 6 consiglieri per la componente Dottori Commercialisti;
- Vicepresidente e n. 3 Consiglieri per la componenti Ragionieri Commercialisti.

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI  
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78  
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240  
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9  
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

Contestualmente, comunicava che *“la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste. La presentazione di liste è fatta sulla base di liste separate di Dottori Commercialisti e di Ragionieri Commercialisti. Le liste sono contraddistinte da un unico motto o contrassegno e dall'indicazione del Presidente e Vicepresidente che capeggiano le rispettive liste”*.

Ai fini dell'ammissibilità, *“le liste dei dottori commercialisti devono essere sottoscritte da almeno 50 proponenti in possesso dell'elettorato attivo e che non siano candidati, mentre le liste dei ragionieri commercialisti devono riportare un numero di sottoscrizioni pari ad almeno n. 30 proponenti in possesso dell'elettorato attivo e che non siano candidati”*.

Ciò, in ossequio al disposto di cui all'art. 8, co.1, del Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia recante *“Regolamento per le elezioni dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei collegi dei revisori”* che espressamente richiede, ai fini dell'ammissibilità di una lista alle elezioni, la sottoscrizione di almeno cinquanta proponenti se gli iscritti all'albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento e di almeno trenta proponenti, se gli iscritti all'albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento.

1. In vista delle citate elezioni del Consiglio dell'Ordine di Brindisi per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, gli odierni istanti si sono raggruppati nella lista candidati ragionieri *“Uniti per Crescere”*, collegata alla lista dei Dottori Commercialisti contraddistinta dallo stesso motto e si sono adoperati per la raccolta delle firme necessarie ad ammettere la suddetta lista alle elezioni.

A tal proposito, l'art. 8, co. 2, del Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia recante *“Regolamento per le elezioni dei*

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI  
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78  
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240  
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9  
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

*Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei colleghi dei revisori*” prevede espressamente che *“la raccolta delle firme avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2, che fanno parte integrante del presente regolamento.*

Trattasi, generalmente, di moduli prestampati su cui compaiono la lista e l'elenco dei sottoscrittori da riempire con le firme dei proponenti.

Nel caso di specie il modulo C1 è stato stampato in formato A4, con la conseguenza che la pagina contenente la lista dei candidati era fisicamente collocata su un foglio diverso da quello su cui occorreva mettere le firme (allo stesso unito per il tramite di una spilletta metallica) il quale comunque recava nell'intestazione il motto della lista *“Uniti per Crescere”*.

Ciò in realtà nulla ha modificato in ordine alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni atteso che, oltre al fatto che i fogli, pur essendo separati, risultavano comunque congiunti fisicamente, consentendo così ad ogni sottoscrittore di prendere visione della lista di riferimento, ciascun foglio destinato alla raccolta delle firme dei sottoscrittori recava espressamente il motto della lista a cui si riferiva, ovvero “Uniti per Crescere”, consentendo così al proponente di essere messo a conoscenza fin da subito della lista che si accingeva a sottoscrivere.

Nonostante l'art. 8, co.1, lett. b) del decreto 7 agosto 2012 prevedesse un numero minimo di sottoscrizioni pari a trenta, la lista candidati ragionieri con motto *“Uniti per Crescere”* raggiungeva n. cinquantuno sottoscrizioni e, veniva, così presentata al vaglio del Consiglio dell'Ordine che avrebbe dovuto deliberarne l'ammissibilità.

2. In data 15.10.2012 il Consiglio dell'Ordine di Brindisi si è riunito per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

All'esito della stessa, il Consiglio, senza previa indizione di formale seduta con specificazione del relativo ordine del giorno, ha

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI  
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78  
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240  
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9  
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

proceduto alla verifica delle formalità previste per la presentazione delle liste per l'elezione del medesimo Consiglio dell'Ordine.

Come emerge dal verbale odiernamente oggetto di reclamo, con particolare riguardo alla lista ragionieri recante il motto *Uniti per Crescere*, in quella sede il Presidente dell'O.D.C.E.C. ha evidenziato la violazione del comma 3 dell'art. 8 del più volte citato Decreto 7 agosto 2012 del Ministro della Giustizia atteso che le sottoscrizioni con nome, cognome e numero di iscrizione all'albo dei proponenti non risultavano apposte in calce alle liste (o meglio sullo stesso foglio), *“poiché risultano apposte firme di proponenti senza l'indicazione del candidato Vice Presidente e dei candidati Consiglieri”*.

Tale norma, infatti, prevede che *“le sottoscrizioni dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario”*, non potendo essere apposte su un foglio separato.

Per conto suo, il Vicepresidente ha opposto che nessuna violazione poteva dirsi sussistente atteso che ciascuna pagina recava espressamente l'indicazione del motto della lista *“Uniti per Crescere”*, inequivocabilmente inscindibile dai nominativi ad essa collegati che, peraltro, erano riportati su un foglio ad essa congiunto, sicché ciascun proponente era perfettamente messo a conoscenza della lista che si accingeva a sottoscrivere, pur non avendo apposto la propria firma in calce alla lista.

La proposta di esclusione del Presidente è stata messa ai voti ed è stata accolta sulla scorta di 5 voti favorevoli all'annullamento e 4 contrari (rectius: 3 contrari), con la particolarità che i voti favorevoli all'annullamento sono stati resi dai Consiglieri contestualmente candidati nella lista avversaria e che avevano, quindi, un interesse personale confliggente con l'esercizio, in quel momento, di un potere terzo e imparziale.

3. In data 29.10.2012 si è tenuta la seduta del Consiglio dell'Ordine di Brindisi avente come ordine del giorno, limitatamente a ciò che qui interessa, la *"verifica ammissibilità liste elezione del Consiglio ODCEC Brindisi e Collegio dei Revisori ODCEC Brindisi - ratifica"*.

L'esigenza di ratificare la scelta di escludere la lista candidati ragionieri contraddistinta dal motto *"Uniti per Crescere"*, infatti, derivava dal fatto che la stessa era stata deliberata in assenza di formale convocazione del Consiglio con specifica indicazione dell'ordine del giorno.

Pertanto, in sede di ratifica, come risulta dal verbale versato in atti, il Vice Presidente ha posto l'accento sulle responsabilità deontologiche dei colleghi per aver, da un lato, deliberato in data 15.10.2012 sull'esclusione della suddetta lista pur in mancanza di una formale convocazione del Consiglio e, dall'altro, deliberato un'esclusione in pieno conflitto di interessi atteso che i consiglieri votanti per l'esclusione appartengono alla lista avversaria.

A tal proposito, il Consigliere D'Andria ha manifestato quanto segue: *"ho il dovere di fare osservare e rappresentare in questa sede un'eccezione di carattere formale e di legittimità sulla validità di votazione per come si è svolta nella seduta del 15.10.2012, atteso che i soli legittimati a votare dovevano essere, ai fini del pronunciamento delle liste, solo consiglieri non candidati o non facenti parte di liste. Ritengo pertanto che la delibera di esclusione delle liste adottata nel precitato consiglio sia viziata ab origine e quindi non produttiva di effetti giuridici sul piano della legittimità"*.

Sulla scorta di tali precisazioni, chiedeva di ammettere tutte le liste tutte le liste in attesa della definizione di eventuali ricorsi pendenti.

Tale richiesta veniva respinta.

Diversamente veniva accolta con il voto di 4 favorevoli e 3 contrari la richiesta di ratifica della scelta di escludere la lista candidati ragionieri "*Uniti per Crescere*" dalle prossime elezioni del Consiglio dell'Ordine.

La suddetta esclusione deve ritenersi illegittima alla luce delle seguenti motivazioni in

#### **DIRITTO**

##### **In limine.**

Prima di analizzare nel merito i profili di illegittimità dell'esclusione deliberata dal Consiglio dell'Ordine di Brindisi avverso la lista candidati ragionieri dal motto "*Uniti per Crescere*" si evidenzia che in data 15.10.2012 non vi era stata alcuna formale indizione della seduta del Consiglio avente ad oggetto la verifica di ammissibilità delle liste, atteso che il Consiglio si era riunito in quella data per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

In mancanza di tale formalità, il Consiglio uscente ha comunque scelto di deliberare l'esclusione della lista per cui è causa, ratificando tale decisione solo due settimane dopo, nella seduta del 29.10.2012, convocata anche a tale scopo.

L'esclusione, tuttavia, ha spiegato effetti da subito, prescindendo dall'intervenuta ratifica, atteso che le liste ammesse, pur in assenza di formale approvazione, sono state pubblicate immediatamente dopo la seduta del 15.10.2012.

Da qui l'irregolarità della procedura.

**1. ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL DECRETO DEL MINISTRO DI GIUSTIZIA 07 AGOSTO 2012; ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO; ECCESSO DI POTERE.**

Al di là di ogni profilo formale, la scelta di escludere dalle prossime elezioni del Consiglio dell'O.D.C.E.C. di Brindisi la lista candidati ragionieri "*Uniti per Crescere*" deve ritenersi affetta da profili di illegittimità nella misura in cui, alla luce di quanto si dirà, non sussiste alcuna violazione dell'art. 8, co. 3, del D.M. 7/08/2012 recante "*Regolamento per le elezioni dei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei collegi dei revisori*".

Ed infatti, se è certamente vero che la norma richiede che le sottoscrizioni richieste ai fini dell'ammissione di una lista alle elezioni debbano essere apposte in calce alla lista stessa, è altrettanto vero che la modulistica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul sito <http://www.commercialisti.it> in formato acrobat, come risulta da dichiarazione allegata in atti a firma del tecnico informatico Cosimo Palano, veniva visualizzata tanto in formato A3 quanto in formato A4 e poteva essere stampata in entrambi i formati.

Nel primo caso la lista e le sottoscrizioni sarebbero state di un unico foglio, nel secondo su fogli separati.

Ma non può essere certamente una metodologia di stampa, peraltro ammessa tecnicamente in entrambe le ipotesi, a condizionare le sorti dell'ammissibilità di una lista alle elezioni del Consiglio dell'O.D.C.E.C. di Brindisi.

Ed infatti, la *ratio* unica ed indiscutibile della norma di legge di cui il Consiglio dell'Ordine lamenta la violazione e per la quale le sottoscrizioni devono essere apposte in calce alla lista è quella di garantire che ogni singolo sottoscrittore abbia piena consapevolezza della lista a cui fa riferimento la sua sottoscrizione, indipendentemente dalla stampa del modulo in A3 o in A4.

Ne consegue che ove il riferimento alla lista indicata emerga anche dalle pagine dedicate alla raccolta delle firme, mediante

l'apposizione del motto e/o del contrassegno della lista, diventa del tutto superfluo che la sottoscrizione risulti in calce alla lista o su foglio separato.

Nel caso di specie le sottoscrizioni sono state apposte su fogli che, seppur materialmente diversi da quello indicante la lista ma comunque allo stesso fisicamente congiunti a mezzo spilletta metallica, recavano espressamente il motto della lista ragionieri "*Uniti per Crescere*": si vuol dire, in altri termini, che al momento della sottoscrizione, fermo restando il fatto che ogni proponente poteva prendere visione della lista apposta su un foglio congiunto a quello della raccolta firme, ciascun sottoscrittore era perfettamente in grado di esprimere la propria volontà sulla base del fatto che il foglio indicava espressamente il motto di riconoscimento della lista "*Uniti per Crescere*".

A tal proposito, in senso completamente conforme a quanto sopra prospettato, risulta dirimente il principio espresso da codesto On.le Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 09 dicembre 2010, n. 37, secondo cui "*le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono da ritenersi valide anche senza l'apposizione della data e ... **LE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE POSSONO ESSERE APPOSTE NON SOLO IN CALCE ALLA LISTA, BENSÌ ANCHE SU FOGLI SEPARATI, PURCHÉ VI SIA CONTENUTO IL SIMBOLO, IL MOTTO O IL NOME DEL PRESIDENTE**".*

Tale è proprio il caso di specie, laddove le firme risultano essere state apposte su fogli recanti espressamente il motto caratterizzante la lista.

I sottoscrittori erano pienamente a conoscenza della lista per cui si procedeva a raccogliere le firme e, non può, quindi, essere messa in discussione la volontà dei proponenti di sottoscrivere proprio quella lista.

Da ultimo, al fine di ulteriormente suffragare la tesi appena esposta, si allegano al presente reclamo n. 40 autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 con cui ben oltre la maggioranza dei sottoscrittori della lista candidati ragionieri "*Uniti per Crescere*" ha dichiarato, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a falsi o mendaci, di aver "*sottoscritto la pagina indicante la lista dei ragionieri con il motto o contrassegno "Uniti per Crescere", peraltro "dopo aver preso visione dell'elenco candidati alla stessa abbinati, nonostante tale elenco fosse disposto su un foglio separato ma unito a mezzo di spilletta metallica"*.

Si precisa che le dichiarazioni odiernamente allegate sono quaranta in luogo delle cinquantuno firme raccolte in quanto la stringente tempistica della proposizione del presente reclamo ha di fatto reso impossibile agli odierni ricorrenti di reperire la totalità delle autodichiarazioni.

In ogni caso, il numero di dichiarazioni di cui oggi si dispone è largamente sufficiente a dimostrare il diffuso consenso dei proponenti sulla lista ragionieri "*Uniti per Crescere*" atteso che, ai fini dell'ammissibilità, si richiedeva un minimo di trenta sottoscrizioni che, nel caso di specie, è stato ampiamente superato.

In definitiva, risulta di tutta evidenza che la sola stampa di un foglio in A4 piuttosto che in A3 non è circostanza idonea a giustificare l'esclusione della lista indicata in oggetto, non soltanto perché la modulistica consentiva che la stampa potesse essere effettuata sia in un formato che nell'altro, ma soprattutto perché è stato concretamente dimostrato che i sottoscrittori, al momento dell'apposizione della firma, erano effettivamente a conoscenza della lista che si accingevano a sottoscrivere, atteso che ciascun foglio recava il motto della lista "*Uniti per Crescere*".

Tale circostanza deve ritenersi già da sola idonea a destituire di fondamento le motivazioni adottate dal Consiglio dell'Ordine di Brindisi a sostegno del provvedimento di esclusione.

## 2. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE. ILLEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE PER ECCESSO DI POTERE. ESERCIZIO DI POTERE IN CONFLITTO DI INTERESSI.

L'esclusione deliberata a maggioranza dei votanti in data 15.10.2012 deve ritenersi, infine, illegittima nella misura in cui risulta conseguente al voto in tal senso espresso da consiglieri che a loro volta risultavano candidati nella lista avversaria.

È principio pacifico quello per il quale *l'obbligo di astensione per incompatibilità da parte di soggetti membri di organi collegiali è espressione del principio generale di imparzialità e trasparenza (art. 97 cost.) e ricorre per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità, ovvero anche solo di divergenza, rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte risultando ininfluenti che nel corso del procedimento il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi* (Consiglio Stato sez. IV, 25 settembre 1995, n. 755);

Il citato principio è, altresì, desumibile dalla lettera dell'art. 51 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 recante "*Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della l. 24/02/2005, n. 34*", il quale, seppur con riferimento al procedimento disciplinare, positivizza l'obbligo di astensione dei Consiglieri dell'Ordine nelle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di

OF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI  
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78  
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240  
73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fauteria n. 9  
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

procedura civile, prima fra tutte quella che impone l'astensione ove sussista un interesse diretto nella vicenda, come nel caso di specie.

Se, quindi, la *ratio* della disposizione di legge citata è quella di rendere inoperante il voto di un consigliere che abbia, appunto, un interesse diretto nella vicenda o che comunque presenti profili di collegamento con le parti, secondo le ipotesi previste dal c.p.c., non si comprende come nella vicenda in esame sia stato possibile consentire che l'esclusione di una lista sia stata decisa con il voto determinante di consiglieri che risultano facenti parte della lista avversaria.

Tale profilo, peraltro, è stato da ultimo evidenziato dal Vice Presidente e dal Consigliere D'Andria nella seduta del 29.10.2012 convocata per la ratifica dell'esclusione della lista per cui è causa, tanto è vero che quest'ultimo ha proposto di mettere ai voti la possibilità di riammettere tutte le liste, per lo meno nelle more della definizione di ricorsi pendenti.

Tale proposta è stata bocciata, senza peraltro che il Presidente o i Consiglieri oggetto di contestazione abbiano preso posizione su un fatto grave come aver determinato l'esclusione di una lista in palese conflitto di interessi.

Anche sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi meritevole di accoglimento il presente reclamo.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è dettato dal fatto che il 15 e 16 novembre si terranno le votazioni per l'elezione dei componenti del prossimo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi per il periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2016 e, a partire dal 07 novembre 2012, risulta, altresì, ammesso il voto per corrispondenza.

OF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI

ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

UNIVERSITA' DEL SALENTO - LUISS GUIDO CARLI

00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78

Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634240

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Pantera n. 9

Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 247893

Ne consegue che la mancata adozione di un provvedimento cautelare volto a paralizzare gli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti di esclusione della lista odierna ricorrente comprometterebbe in maniera definitiva ed irreparabile la possibilità per gli odierni ricorrenti di partecipare alle suddette elezioni e renderebbe vano il presente reclamo.

L'unica forma immediata di tutela dei ricorrenti, alla luce dei motivi di ricorso formulati, è consentire agli stessi, nelle more della definizione del presente giudizio, di essere riammessi all'elettorato passivo.

**P.Q.M.**

#### **SI CHIEDE**

Voglia codesto On.Le Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, previo accoglimento della richiesta misura cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati *in parte qua*.

Roma/Brindisi, 30 ottobre 2012

Prof. Avv. Saverio STICCHI/DAMIANI

Si allega:

- Copia conforme all'originale del verbale del 15 ottobre 2012;
- Dichiarazione a firma del tecnico informatico Cosimo Palano;
- copia sottoscrizioni lista ragionieri "Uniti per Crescere";
- n. 40 autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- copia verbale n. 9 della seduta del 29.10.2012.